



COMUNICATO UFFICIALE N. 296
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 349/A, 350/A e 353/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 349/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO TERRIBILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

il Sig. FRANCESCO TERRIBILE, calciatore, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. REAL VALDIVARA, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. con riferimento all'art. 30 dello Statuto Federale e all'art. 15 del C.G.S. perché, nonostante il diniego di autorizzazione da parte delle preposte autorità federali, denunciava all'autorità giudiziaria ordinaria il Sig. Nicolò Castelletta, calciatore tesserato per la società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO, per fatti avvenuti durante la gara AMICIZIA LAGACCIO – REAL VALDIVARA, tenutasi il 1° marzo 2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO TERRIBILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. FRANCESCO TERRIBILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 350/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO FUTIA e della società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO FUTIA Presidente della società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società e trasmesso alla mail istituzionale della Segreteria del C.R. Calabria e oltre che agli organi di stampa, pubblicamente leso la reputazione di Organismi dell'Istituzione Federale ipotizzando dubbi sulla stessa regolarità del campionato;

A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO FUTIA per proprio conto e nell'interesse della società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. VINCENZO FUTIA e di € 333,00 (trecentotrentatre/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 353/A

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. PIETRO LEONARDI con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 295/A del 3 marzo 2016;
- atteso che, ad oggi, il medesimo soggetto non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. PIETRO LEONARDI con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 295/A del 3 marzo 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio